I punti chiave

La confisca «allargata»

È la «confisca in casi particolari» (articolo 240-bis del Codice penale), che si applica nei casi di condanna o di patteggiamento per alcuni gravi reati. Prevede la confisca del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività

Le garanzie

Il Codice antimafia prevede un subprocedimento per regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori di buona fede, determinare le condizioni per il riconoscimento dei crediti e tutelare la par condicio creditorum. Si punta a regolare il passaggio allo Stato dei beni confiscati, tutelando i creditori di buona fede

Alla confisca allargata si applicano le garanzie per i terzi in buona fede

Misure di sicurezza

Valgono le disposizioni previste per i creditori dal Codice antimafia

Guido Camera

Le norme a tutela dei diritti dei terzi inbuona fede previste dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) per le misure di prevenzione sono applicabili alla confisca "allargata" regolata dall'articolo 240-bis del Codice penale a prescindere dalle modifiche contenute nel decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23565, depositata il 12 giugno. Le conclusioni cui giunge la decisione appaiono condivisibili; convince meno il percorso di ricostruzione della complessa normativa di riferimento.

Alla Corte si era rivolta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati per censurare la decisione di un giudice dell'esecuzione che non aveva ritenuto applicabili, perché sopravvenute, le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'articolo 104-bis delle disposizioni diattuazione del Codice di procedura penale, che hanno esteso a tutti i casi di seguestro e confisca penale le disposizioni del Codice antimafia che tutelano i diritti dei terzi. Le regole in questione strutturano un procedimento giurisdizionale volto a regolare i criteri di inopponibilità della confisca ai crediti e ai diritti reali dei terzi ea determinare le condizioni di accesso al loro riconoscimento, nel rispetto del principio della parità tra i creditori, in equilibrio conl'interesse dello Stato ad acquisireibeni confiscati. Secondo l'Agenzia, le nuove norme sono di natura

processuale e perciò applicabili alle richieste di riconoscimento di crediti avanzate dopo il 30 dicembre 2022, anche se il giudicato sulla confisca si è formato precedentemente.

La Corte ha accolto il ricorso, ma sul presupposto che le regole sulla verifica dei crediti dei terzi previste dal Codice antimafia fossero efficaci dal 1° settembre 2021, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 373 del decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), per cui le disposizioni sulla verifica dei crediti si applicano anche in caso di sequestro disposto ai fini di confisca. Il Codice della crisi ha però avutoun'entratain vigore progressiva; l'articolo 373, in particolare, non ha avuto efficacia sino al 15 luglio 2022, in virtù delle proroghe disposte dal decreto legge 118/2021 e dal decreto legge 36/2022. Lanormache supporta il ragionamento della Cassazione è invece stata introdotta dal decretolegislativo 21/2018, in vigore dal 6 aprile del 2018, e prevedeva espressamente - all'interno dell'articolo 104-bis, comma 1-quater – che le disposizioni in materia di tutela di diritti dei terzi previste dal Codice antimafia si applicassero ai casi di sequestro e confisca "allargata".

La sentenza si colloca nel solco di unagiurisprudenzavoltaaequiparare i creditori colpiti da confisca di prevenzione e quelli interessati da confisca "allargata". Con la sentenza 16341/2022 la Cassazione ha sancito che la parificazione risale alla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2012), che ha reso applicabili tutte le norme del Codice antimafia in tema di amministrazione e destinazione dei beni - tra cui quelle sulla tutela dei creditori - alla confisca "allargata" e al sequestro a questa prodromico. Nel 2017 è poi stato promulgato l'articolo 104-bis, in seguito più volte ritoccato.

Con la riforma Cartabia si è infine perfezionata la parificazione dei creditori delle confische di prevenzione a quelli di tutte le forme di sequestro e confisca di natura penale.